

Contestazione del testamento

In presenza di una contestazione sulla autenticità di un testamento olografo, il giudice del merito, ancorchè abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura sconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.06.2019, n. 17152

...omissis...

1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione per violazione degli artt. 100, 101, 112, 163, 221 e 342 c.p.c. e degli artt. 606 e 1421 c.c..

La sentenza è censurata nella parte in cui la corte di merito ha dichiarato la nullità dei testamenti.

Si sostiene che l'attrice T.L., nel proporre la domanda, aveva solamente sconosciuto i testamenti senza contemporaneamente proporre una domanda volta a farne accertare la nullità.

Secondo i ricorrenti, decidendo nei termini sopra indicati, la corte è incorsa in una pluralità di errores in procedendo, in primo luogo per avere attribuito alle deduzioni di parte un significato diverso da quello effettivo, in secondo luogo perchè non sussiste in materia testamentaria un incondizionato potere officioso di rilievo delle nullità.

Si sottolinea inoltre che la corte di merito ha dichiarato d'ufficio aperta la successione legittima.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 217, 221 e 342 c.p.c., art. 606 c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che "dallo svolgimento del processo e dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge che il primo giudice ha rimesso ai consulenti la selezione delle scritture di comparazione e non ha disposto alcunchè per la custodia dei documenti, in violazione dell'art. 217 c.p.c."

Nonostante la illegittimità di un tale modo di procedere "la corte d'appello non ha censurato la decisione ignorando i motivi di appello".

Si evidenzia inoltre che, nella citazione in appello, gli attuali ricorrenti avevano rimarcato che il contenuto delle schede era coerente con i rapporti che i genitori avevano avuto con la figlia e il coniuge di lei,

caratterizzati da una pluralità di iniziative giudiziarie intraprese dai secondi contro i primi, di cui la corte non ha tenuto conto, ignorando così, nonostante l'opinabilità della consulenza grafica, circostanze rilevanti idonee a determinare la volontà dei testatori nel senso che risultava dalle schede impugnate.

Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento, nella parte in cui la corte ha confermato la sentenza di primo grado pure in relazione alla dichiarazione di indegnità.

Si sostiene che la domanda di indegnità era nulla, in quanto non corredata dalla chiara indicazione dei fatti costitutivi.

In questo modo la corte ha finito per imporre ai convenuti l'onere di provare l'insussistenza della causa di indegnità.

Inoltre ha accolto la domanda in base a elementi non realmente dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

2. Il primo motivo è infondato.

Le Sezioni Unite della Suprema corte hanno stabilito in materia il seguente principio: "La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo" (Cass., S.U., n. 12307/2015).

La sentenza è in linea con tale principio.

Il rilievo del difetto di autografia, infatti, è avvenuto non in via incidentale nel giudizio promosso dal beneficiario del testamento, ma la questione è stata sollevata dall'attrice in via principale, già con la citazione con cui ha chiamato in giudizio i beneficiari delle due schede.

In una situazione del genere l'interpretazione operata dalla corte, nella parte in cui ha ravvisato nella deduzione di non autenticità la proposizione di una domanda di nullità, è giuridicamente corretta.

Ex art. 606 c.c. il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione.

Del resto, diversamente da quanto si sostiene dai ricorrenti, il principio che l'esistenza di cause di nullità è rilevabile d'ufficio vale anche per il testamento (cfr. Cass. n. 8841/2017 proprio con riferimento al difetto di autografia del testamento olografo).

In considerazione dei rilievi proposti con la memoria si deve aggiungere che l'interpretazione proposta dalla corte di merito è conforme anche agli insegnamenti delle Sezioni Unite non solo sotto il profilo del mezzo prescelto per far valere la nullità (non disconoscimento incidentale, ma azione in via autonoma), ma anche per quanto riguarda la ripartizione dell'onere della prova, posta correttamente a carico dell'attrice (Cass. n. 12307/2015), la cui domanda è stata accolta perchè la corte ha riconosciuto che, tramite la consulenza, era stata raggiunta la prova della falsità.

3. La prima delle censure dedotte con il secondo motivo è inammissibile.

Gli aspetti oggetto del motivo non sono minimamente considerati dalla sentenza, per cui la decisione andava denunciata per omessa pronuncia sui singoli motivi di appello riferiti a tali questioni. Il ricorrente, al contrario, propone al riguardo una censura per violazione di legge, senza neanche indicare se e in che termini le questioni dei vizi che affliggevano la consulenza tecnica fu sottoposta alla cognizione della corte d'appello.

C'è da aggiungere che i vizi descritti nel motivo configurano cause di nullità soggette a sanatoria, qualora non siano sollevate dalla parte interessata tempestivamente, secondo la regola stabilita dall'art. 157 c.p.c..

La seconda censura proposta con il motivo è fondata.

In presenza di una contestazione sulla autenticità di un testamento olografo, "il giudice del merito, ancorchè abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura sconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità" (Cass. n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007).

I convenuti avevano dedotto che i genitori avevano avuto con la figlia e il coniuge di lei rapporti problematici, caratterizzati da una pluralità di iniziative giudiziarie intraprese dai secondi contro i primi, di cui la corte non ha tenuto conto.

La corte ha sì considerato tali vicende pregresse, ma nella prospettiva della giustificazione di una falsità già compiutamente provata in forza della consulenza tecnica. Come se gli appellanti avessero detto: i testamenti sono falsi, ma il loro contenuto riproduce la volontà dei testatori, i quali avevano acconsentito alla formazione delle schede.

Al contrario quelle deduzioni avevano il primario fine di sostenere che i testatori erano stati indotti a disporre in quel modo in considerazione dei rapporti intrattenuti con la figlia e il genero; conseguentemente che il loro contenuto, in quanto coerente con quei rapporti, costituiva elemento che ne confermava la provenienza.

A un attento esame l'errore di prospettiva in cui è incorsa la corte è rilevato anche da quei rilievi, proposti dalla sentenza ai fini di giustificare la pronuncia di indegnità, con i quali si ravvisa nelle schede un disegno diretto ad avvantaggiare il figlio a scapito dell'altra figlia.

Anche tale elemento è inteso nella prospettiva di una prova della falsità già data per acquisita in base alla consulenza tecnica, laddove la circostanza avrebbe dovuto essere verificata anch'essa insieme alla consulenza tecnica ai fini del giudizio sulla falsità delle schede.

4. Il terzo motivo è assorbito.

5. In conclusione la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, fondato nei limiti cui sopra, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che rinoverà il giudizio sulla autenticità delle schede alla luce di tutti gli elementi in astratto rilevanti in applicazione dei principi sopra indicati.

La corte di rinvio provvederà a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
rigetta il primo; accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019